

Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa

(Società – Tecnico)

ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni

Tra

La Società _____, C.F./P.IVA _____, PEC _____, con sede in _____ rappresentata da _____ qualifica _____, nel prosieguo definita per brevità la **“Società”**

e

Il Tecnico _____, matricola F.I.G.C. n. _____, qualifica _____, nato/a _____, il _____, C.F. _____, domiciliato in _____, mail o pec _____, nel prosieguo per brevità il **“Tecnico”**;

di seguito congiuntamente **“le Parti”**

Premesso che

- la Società nella Stagione Sportiva 2025/2026 partecipa al campionato di Serie B femminile organizzato dalla Divisione Serie B Femminile;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi esclusivamente di Tecnici iscritti all'Albo e Ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- il Tecnico intende collaborare per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità tecnico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la ~~stipula~~ **stipula**;

ciò premesso, le Parti concordano quanto segue.

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato

disposto di cui all'art. 409, 3 c. c.p.c. e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce al Tecnico l'incarico di _____ da svolgersi con le modalità del lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Nell'ambito dell'incarico conferito il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e agli eventuali ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali.

Le prestazioni oggetto del contratto sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. ed anche dell'Accordo Collettivo di settore, dopo la sua sottoscrizione.

Il mutamento di incarico o lo svolgimento di altri compiti, rispetto a quelli indicati all'atto del tesseramento, e qui riportati, potranno avvenire solo dietro consenso scritto del Tecnico.

Articolo 3) Durata

Il presente contratto avrà durata dal _____ e fino al 30 giugno _____.

In caso di attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori, l'operatività del contratto è comunque condizionata all'allegazione, contestuale al tesseramento, del certificato penale del casellario giudiziario del Tecnico previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 dove non risulti l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-4 bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

In via sostitutiva, nelle more dell'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziario, l'allegazione di cui sopra potrà essere sostituita dalla richiesta inoltrata all'Ufficio del Casellario Giudiziale e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal Tecnico circa l'assenza a suo carico delle suddette condanne e/o sanzioni.

Il Tecnico o la Società deve trasmettere all'altra parte, a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione, la copia del certificato penale del casellario giudiziario entro dieci giorni dal ricevimento del documento.

Qualora, dal certificato penale del casellario giudiziario, risultassero le condanne e/o le sanzioni di cui sopra, il Contratto dovrà intendersi risolto di diritto con efficacia retroattiva.

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia del Tecnico

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e resa senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della società. Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi sportivi della società.

Il Tecnico si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

Il Tecnico sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma

o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

Il Tecnico dovrà rispettare gli obblighi, di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti, a seguito della sottoscrizione, nell'Accordo Collettivo in vigore.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che il Tecnico ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l'attività degli altri Atleti e delle Squadre, e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee all'organizzazione dell'attività e dell'incarico conferito, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi, di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti, a seguito della sottoscrizione, nell'Accordo Collettivo in vigore.

Articolo 6) Trattamento economico

6.1) PARTE FISSA - COMPENSO

La Società si impegna a corrispondere al Tecnico i seguenti importi annui lordi, da erogarsi secondo le modalità indicate all'art. 7 del presente contratto:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

La categoria va indicata soltanto in caso di contratto pluriennale con la previsione di importi differenziati.

6.2) PARTE VARIABILE - PREMI INDIVIDUALI O COLLETTIVI (FACOLTATIVA)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere al Tecnico i seguenti importi lordi, da erogarsi nei seguenti termini e in ogni caso entro la fine della stagione sportiva di riferimento:

6.3) SPESE E INDENNITA' (FACOLTATIVE)

A) La Società si impegna a corrispondere al Tecnico per ogni annualità, in aggiunta al compenso in parte fissa, il rimborso delle spese di viaggio dal suo domicilio, come indicato in epigrafe, al luogo in cui deve essere esercitata l'attività con la seguente tariffa chilometrica: _____

B) La Società si impegna a corrispondere al Tecnico per ogni annualità, in aggiunta al compenso in parte fissa e al rimborso delle spese di cui al punto A):

- Euro _____ (_____)
a titolo di indennità di trasferta ex artt. 50 e 51 D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (TUIR);
- Euro _____ (_____),
a titolo di rimborso spese documentate per vitto, alloggio, viaggio, trasporto, relative alle trasferte fuori del territorio comunale.

Per trasferte si intendono gli spostamenti dalla sede abituale in cui si svolge l'attività di cui al presente contratto al luogo della destinazione della trasferta.

La Società provvederà ad applicare sulle somme corrisposte al Tecnico il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine il Tecnico dovrà consegnare alla Società la dichiarazione prevista dalla normativa vigente, secondo il modello allegato all'Accordo Collettivo, attestante il percepimento / non percepimento di somme imponibili nell'anno solare in corso. La Società sarà legittimata a sospendere il pagamento al Tecnico delle somme pattuite fino a quando lo stesso Tecnico non consegnerà la predetta dichiarazione.

In caso di infortunio e/o malattia per cause dipendenti dall'attività sportiva, il Tecnico sarà tenuto a consegnare alla Società una dichiarazione redatta secondo il modello allegato all'Accordo Collettivo in cui dovrà attestare la fruizione o meno di altri indennizzi da parte dell'INPS e/o dell'INAIL e/o altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro

indicando in caso affermativo il relativo importo. La Società sarà legittimata a sospendere il pagamento al Tecnico delle somme pattuite fino a quando lo stesso Tecnico non consegnerà la predetta dichiarazione.

In caso di contratto pluriennale, la Società è tenuta a formalizzare a propria cura, anno per anno, e comunque non oltre il termine di 20 (venti) giorni dall'inizio della stagione sportiva, la richiesta di tesseramento sottoscritta dal Tecnico, salvo che sia intervenuta la risoluzione del contratto. Qualora la Società ometta di presentare richiesta di tesseramento entro il termine di cui sopra, il Tecnico dovrà intendersi esonerato dal rendere la prestazione.

Articolo 7) Modalità d'erogazione del compenso

Il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto dalla Società in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo.

Articolo 8) Esonero e dimissioni del Tecnico

La società ha facoltà di esonerare il Tecnico dal rendere la prestazione oggetto del contratto.

Il **compenso in parte fissa** (art. 6.1) dovrà essere corrisposto sempre integralmente anche in caso di esonero, fatte salve le ipotesi previste dall'Accordo Collettivo di dimissioni del Tecnico.

Il **compenso in parte variabile** (art. 6.2 premi), salvo diverso accordo, sarà dovuto - limitatamente alla sola stagione sportiva in cui è avvenuto l'esonero - in misura proporzionale rispetto al periodo contrattuale in cui il rapporto ha avuto effettiva esecuzione.

Il **rimborso delle spese sostenute** (art. 6.3) sarà, invece, riconosciuto per l'effettiva durata dell'incarico e andrà a cessare in caso di esonero e/o dimissioni del Tecnico.

L'esonero e le eventuali dimissioni del Tecnico dovranno essere comunicati in forma scritta rispettivamente al Tecnico ed alla Società.

Articolo 9) Clausola di adeguamento contrattuale

Le Parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio dal Campionato di Serie B Femminile ai Campionati Femminili organizzati dal Dipartimento di Calcio Femminile e dai Comitati Regionali della LND e viceversa.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Articolo 10) Elezione di domicilio

Il Tecnico dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 11) Consenso al trattamento dei dati personali

Il Tecnico è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è

necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento").

Il Tecnico dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal tecnico all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con il Tecnico, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi del Regolamento.

Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 12) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, secondo quanto disposto dal Dlgs 36/2021, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 13) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o la risoluzione del Contratto e/o comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro autonomo instaurato con il presente contratto sono devolute esclusivamente al Collegio Arbitrale previsto nell'Accordo Collettivo, anche in via convenzionale ove l'Accordo Collettivo sia stato disdettato o non prorogato

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato:

- dal D.Lgs. 36/2021;
- dalle norme di legge vigenti applicabili alla tipologia del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa;
- dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli Accordi Collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei Tecnici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi Organi, nonché dagli Organi di Giustizia Sportiva di ogni ordine e grado, e soggetti delegati nelle materia comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

Protocollo n. _____

Luogo / data: _____

La Società

Il Tecnico

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14

Luogo / data: _____

La Società

Il Tecnico
